

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)**

Sentenza n. 6665

Pubblicata il 28 maggio 2019

[omissis]

Il ricorrente hanno impugnato il d.m. n. 92/2019 (“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni”), nella parte in cui non consente la diretta partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno da attivare a decorrere dall’a.s. 2018/2019 ai docenti ITP - Insegnanti Tecnico Pratici con diplomi della Tabella B, né, in subordine, consente a tali docenti l'accesso diretto alle prove di ammissione ai percorsi de quo senza previo svolgimento di prove preselettive.

Alla camera di consiglio del 7 maggio 2019, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

È da rilevare anzitutto, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere la conformità dell’espletamento delle procedure preselettive ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell’azione della Pubblica Amministrazione.

In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. 12982/2015).

La previsione della prova preselettiva nell’ambito di una procedura concorsuale è un modulo organizzativo che l’Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedurali.

In relazione poi alla soglia di sufficienza, il d.m. 30 settembre 2011, richiamato dal d.m. in esame (per il quale “Il presente decreto detta disposizioni concernenti i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado integrando e aggiornando, a decorrere dall’anno accademico 2018/19, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011”) stabilisce che “è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 2, lettera b), un numero di candidati, che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi”.

Tale previsione, oltre a essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente, funzionale all’esigenza di compiere una selezione rigorosa dei più meritevoli.

L’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell’azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza o per contraddittorietà manifesta, insussistenti nel caso in esame.

“Non è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all’esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall’art. 97 Cost.” (cfr. Cons. Stato, sent. 5639 del 2015).

Infine, nessun rilievo poi può essere dato al possesso o meno dell'abilitazione, in quanto la necessità di una prova preselettiva è prevista per tutti i partecipanti, abilitati o no.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019.

Fonte: <http://giustizia-amministrativa.it>